



STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE PILOTI VIRTUALI ITALIANI - P.V.I.

Sommario

ARTICOLO 1 - Denominazione, durata e sede	2
ARTICOLO 2 – Ordinamento	2
ARTICOLO 3 - Scopi dell'Associazione	2
ARTICOLO 4 - Categorie di Soci	3
ARTICOLO 5 - Perdita ed esclusione dalla qualità di Socio	4
ARTICOLO 6 - Organi dell'Associazione	5
ARTICOLO 7 - L'Assemblea dei Soci	5
ARTICOLO 8 – Modalità di svolgimento dell'Assemblea Ordinaria e Straordinaria.....	5
ARTICOLO 9 - Il Comitato Direttivo	7
ARTICOLO 10 - Il Presidente ed il Vice-Presidente	9
ARTICOLO 11 - Il Segretario ed il Vice-Segretario.....	9
ARTICOLO 12 - Il Tesoriere	10
ARTICOLO 13 – Il Consiglio Nazionale	10
ARTICOLO 14 - Il Collegio dei Probiviri	10
ARTICOLO 15 – Le Sedi Locali e Regionali	11
ARTICOLO 16 - Regolamenti e Sanzioni.....	11
ARTICOLO 17 - Quota Sociale.....	12
ARTICOLO 18 - Patrimonio Sociale	12
ARTICOLO 19 - Scioglimento e liquidazione	12
ARTICOLO 20 - Modifiche statutarie	13
ARTICOLO 21 - Clausola arbitrale	13
ARTICOLO 22 – Bilancio ed Utili	13



ARTICOLO 1 - Denominazione, durata e sede

E' costituita un'associazione denominata "Piloti Virtuali Italiani - P.V.I." con durata illimitata, per conseguire gli scopi di cui all'articolo 3.

L'Associazione ha sede in Cosenza, presso lo Studio Bilotta, via Panebianco 293.

ARTICOLO 2 – Ordinamento

La "Piloti Virtuali Italiani" non ha fini di lucro ed è retta dalla legge Italiana, per quanto non previsto dal presente Statuto.

ARTICOLO 3 - Scopi dell'Associazione

L'associazione "Piloti Virtuali Italiani" ha come scopi:

- a) la promozione, la diffusione e l'approfondimento della cultura aeronautica, sia nei suoi aspetti tecnici che in quelli spirituali di solidarietà tra le persone e di superamento delle barriere geografiche, politiche, nazionalistiche, sociali e religiose che permangono nell'umanità;
- b) il perseguimento di finalità a scopo di solidarietà sociale;
- c) il divieto di svolgere attività diverse da quelle menzionate alla lettera a) ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse di cui si elabora un elenco che rimane non esaustivo bensì indicativo:
 - la promozione, la diffusione e l'approfondimento della cultura informatica, telematica ed emulativa applicata alle attività aeronautiche, valorizzandone l'aspetto disinteressato e ludico, quale strumento di comunicazione universale e di comunione interpersonale;
 - il conseguimento di facilitazioni per la diffusione e la distribuzione del materiale software e hardware connesso con gli scopi sociali, nel rigoroso rispetto delle normative in materia di copyright, di diritto d'Autore e, comunque, delle creatività originali;
 - l'intrapresa di attività editoriali ed informative relative all'attività ed all'oggetto sociale;
 - la promozione di iniziative speciali utili per supportare, pubblicizzare, finanziare le attività associative;
 - i collegamenti con Enti, Associazioni e Istituzioni, pubbliche o private, nazionali o



- internazionali, che abbiano scopi analoghi a quelli dell'Associazione;
- la promozione di iniziative didattiche per l'approfondimento delle nozioni, basiche e avanzate, relative alla cultura aeronautica e alle sue applicazioni informatiche, telematiche e multimediali;
 - l'ottenimento e la diffusione, a favore degli Associati, di tutte le facilitazioni e informazioni connesse con gli scopi e le attività sociali;
 - l'organizzazione di dibattiti, manifestazioni, conferenze, convegni, corsi, scuole e brevetti di addestramento, nel settore del volo virtuale e in quelli compresi nell'oggetto sociale;
 - la pubblicazione di bollettini stampati, riviste, giornali, eventualmente partecipando e concorrendo attivamente ad iniziative analoghe o connesse, anche nel campo informatico;
 - l'assegnazione di premi, borse di studio, riconoscimenti e diplomi a quanti si impegnino attivamente nei settori di cui all'oggetto sociale;
 - l'istituzione, su delibera del Comitato Direttivo, sia in Italia che all'estero, di sezioni periferiche e decentrate nonché di rappresentanze dell'Associazione, che opereranno secondo le modalità previste da apposito Regolamento emanato dal medesimo Comitato.

ARTICOLO 4 - Categorie di Soci

Gli Associati alla "P.V.I" sono i Soci Sostenitori, i Soci Ordinari e i soci Onorari, i quali esercitano i diritti ed adempiono agli obblighi previsti dal presente Statuto.

I Soci Sostenitori sono coloro che risultino dall'atto costitutivo e che abbiano pagato ininterrottamente la quota sociale per tutti gli anni nonché gli altri Soci che, per particolare disponibilità, dedizione e conferimenti in favore della Associazione, ricevano successivamente tale qualifica dal Comitato Direttivo, che può revocare tale qualifica per il venire meno dei motivi che l'avevano giustificata.

I Soci Ordinari sono coloro che, avendo fatto richiesta di ammissione, dichiarino di conoscere e accettare il presente Statuto.

Il Comitato Direttivo può, con il voto favorevole della maggioranza dei componenti, ed entro 30 giorni dall'iscrizione, disporre la revoca dell'iscrizione per gravi motivi con riferimento ai principi del presente Statuto e agli scopi dell'Associazione.



Per i minorenni la richiesta di adesione dovrà essere accompagnata dall'autorizzazione ed il consenso dell'esercente la potestà

Contestualmente all'ammissione all'Associazione, il Socio, salvo quello Onorario, dovrà versare la quota associativa annuale nella misura e con le modalità stabilite ai sensi dell'art. 15.

I Soci Onorari sono coloro che si siano distinti, in campo nazionale ed internazionale, per particolari benemeritenze nei settori di interesse dell'Associazione e ricevano tale qualifica, all'unanimità dei suoi componenti, dal Comitato Direttivo che può revocare tale qualifica per giusti motivi.

I Soci Onorari possono partecipare e intervenire alle Assemblee Ordinarie e Straordinarie e possono altresì partecipare e intervenire alle riunioni del Comitato Direttivo, su suo invito, in entrambi i casi senza diritto di voto.

I Soci Onorari non sono tenuti al versamento della quota associativa annuale.

Tra i soci vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative. E' espressamente esclusa ogni limitazione in funzione della temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

ARTICOLO 5 - Perdita ed esclusione dalla qualità di Socio

La perdita della qualità di Socio è pronunciata, oltre che nel caso di cui all'articolo 4, dal Comitato Direttivo a seguito di decesso, rinuncia volontaria (salvo in tal caso l'obbligo del versamento della quota sociale dell'anno in corso e di quelle arretrate), di morosità nel versamento della quota associativa annuale protratta per 30 giorni dalla richiesta.

L'esclusione dalla qualità di Socio è pronunciata dal Comitato Direttivo, anche nel caso di comportamenti contrari ai fini statutari, ovvero di gravi violazioni dello Statuto o dei Regolamenti emanati dal Comitato Direttivo ai sensi dell'art. 14.

Nel caso di esclusione di Soci Sostenitori e Onorari la delibera dovrà essere pronunciata con voto segreto all'unanimità dei componenti del Comitato Direttivo, salvo che l'escludendo ne faccia parte: in tal caso egli non potrà partecipare alla relativa votazione e l'esclusione sarà pronunciata all'unanimità degli altri componenti. Nel caso di esclusione di Soci Ordinari, la delibera, sempre con voto segreto, dovrà essere pronunciata con tre quarti dei voti favorevoli dei componenti del Comitato.

Contro la pronuncia di perdita o esclusione dalla qualità di Socio è ammesso ricorso al



Collegio dei Proviviri entro il termine di 15 giorni dal ricevimento della comunicazione della relativa pronunzia; il ricorso potrà essere inoltrato mediante plico raccomandato con avviso di ricevimento alla sede legale dell'Associazione: in tal caso, ai fini della tempestività del ricorso, vale la data di spedizione della raccomandata.

La procedura di esclusione sarà oggetto di specifico Regolamento emanato dal Comitato Direttivo ai sensi dell'art. 14.

ARTICOLO 6 - Organi dell'Associazione

Gli Organi dell'Associazione sono:

1. l'Assemblea dei Soci;
2. il Presidente;
3. il Comitato Direttivo;
4. Il Consiglio Nazionale;
5. Il Segretario;
6. il Tesoriere;
7. il Collegio dei Proviviri.

ARTICOLO 7 - L'Assemblea dei Soci

L'Assemblea approva il Bilancio consuntivo e preventivo, delibera sugli indirizzi generali dell'associazione e ne determina i relativi obiettivi e le modalità operative di conseguimento, elegge il Comitato Direttivo ed il Collegio dei Proviviri, delibera sugli altri argomenti posti all'Ordine del Giorno, nonché sulle modifiche statutarie, sullo scioglimento, sulla misura definitiva della quota associativa annuale, stabilita provvisoriamente dal Comitato Direttivo.

ARTICOLO 8 - Modalità di svolgimento dell'Assemblea Ordinaria e Straordinaria

All'Assemblea possono intervenire con diritto di voto tutti i Soci Ordinari e Sostenitori in regola con il pagamento delle quote associative; possono altresì intervenire le altre persone autorizzate dal Comitato Direttivo. Ogni socio ha diritto ad un voto; i soci maggiori d'età hanno il diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione.



Il Presidente ed il Segretario sottopongono all'Assemblea Ordinaria il rendiconto dell'esercizio chiuso ed il bilancio preventivo per quello seguente, espongono la situazione dell'Associazione, le attività svolte e da svolgere, e gli obiettivi da conseguire, raccogliendo in proposito le indicazioni dell'Assemblea.

Le modalità per gli interventi ed ogni altra modalità organizzativa dei lavori assembleari, è decisa dall'Assemblea, su proposta del Presidente, sempre nel rispetto del principio del contraddittorio e della pari opportunità.

Possono essere votate dall'Assemblea le sole questioni poste all'ordine del giorno, ma è consentito trattare liberamente ogni questione, senza peraltro prendere decisioni in proposito.

Il Presidente, su richiesta del Comitato Direttivo, può convocare l'Assemblea in seduta straordinaria, che si svolgerà con la stessa disciplina prevista per l'assemblea ordinaria.

Il Presidente è tenuto altresì a convocare l'Assemblea Straordinaria entro tre mesi dalla richiesta, ad esso rivolta per iscritto da almeno un terzo dei Soci Ordinari o dei componenti del Comitato Direttivo, contenente l'indicazione delle questioni da porre all'ordine del giorno.

L'avviso di convocazione dell'Assemblea, contenente il luogo, l'ora e l'ordine del giorno, è indirizzata dal Comitato Direttivo ai Soci almeno 15 giorni prima della data della riunione, e potrà essere comunicato con mezzi postali, a mezzo di stampa, ovvero anche con mezzi informatici purché, in questo caso, sia ragionevolmente assicurata la conoscibilità, da parte dei Soci, della convocazione e degli argomenti da trattare.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente in carica o, in caso di sua assenza o impedimento dal Vice-Presidente, ovvero in sua mancanza dal Segretario, ovvero ancora da un Socio presente, designato dall'Assemblea.

Le votazioni si esprimono in modo palese, per alzata di mano o forme analoghe decise sul posto dall'Assemblea, ad esclusione delle votazioni che riguardino casi personali e quelle per l'elezione delle cariche sociali, che saranno espresse in modo segreto.

Se tecnicamente possibile, l'assemblea dovrà essere resa disponibile in diretta, almeno in audio, ai soci fisicamente non presenti.

Per l'elezione delle cariche sociali è consentito il ricorso a modalità di voto online aperta a



tutti i soci, non fisicamente presenti nell'assemblea. Il Comitato Direttivo uscente può valutare, in via subordinata, di non utilizzare la modalità di voto online dandone immediata comunicazione a tutti i soci non appena assunta tale decisione ed unitamente alla comunicazione del numero di soci iscritti in quel momento ed alle modalità di ricorso. Tale comunicazione dovrà essere ripetuta nell'avviso di convocazione ufficiale dell'assemblea che dovrà essere comunicato con le consuete modalità ma almeno 45 giorni prima della data della riunione. Avverso tale decisione si potrà ricorrere ed in ogni caso si procederà con la modalità di voto online se richiesto al Direttivo, entro 15 giorni dall'avviso di convocazione ufficiale dell'assemblea elettiva, da almeno un decimo dei soci iscritti, così come comunicati.

Il voto online è affiancato da quello cartaceo sul posto.

Il Comitato Direttivo si avvarrà del sistema ritenuto più idoneo al fine di garantire la regolarità di espressione del voto e, in particolare, che ad ogni socio corrisponda un solo voto.

I soci potranno, in caso di impedimento, farsi rappresentare all'assemblea da altro socio munito di delega scritta, da consegnarsi alla Presidenza al momento della verifica dei poteri.

Un socio non potrà avere più di 10 deleghe di soci deleganti.

L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno un quarto dei soci (Ordinari o Sostenitori).

Nel caso che in prima convocazione non si raggiunga il quorum per la validità dell'Assemblea, potrà essere prevista una seconda convocazione, nella quale l'Assemblea sarà validamente costituita qualunque sia il numero dei partecipanti.

Sono approvate le deliberazioni che riportino, per voto diretto o per delega, per voto segreto o palese, la maggioranza dei voti dei soci (Ordinari o Sostenitori) presenti fisicamente o per delega.

Gli astenuti non sono considerati votanti, ma fanno parte del quorum costitutivo.

ARTICOLO 9 - Il Comitato Direttivo

La Associazione è diretta ed amministrata da un Comitato Direttivo composto da un numero, determinato dall'Assemblea, dispari di Soci eletti dall'Assemblea ed i cui membri durano in carica tre anni.



I componenti del Comitato Direttivo sono rieleggibili anche dopo la scadenza del mandato.

Nel caso in cui un membro del Direttivo dia le dimissioni dal Comitato, il Comitato Direttivo può cooptare a maggioranza un sostituto fino alla prima Assemblea che dovrà provvedere ad eleggere il sostituto per il restante periodo del mandato.

Nel caso in cui un membro del Direttivo non partecipi a tre riunioni consecutive del Comitato Direttivo, decade dalla sua carica e Il Comitato Direttivo può cooptare a maggioranza un sostituto fino alla prima Assemblea che dovrà provvedere ad eleggere il sostituto per il restante periodo del mandato.

Il Comitato direttivo attua i deliberati assembleari secondo le direttive indicate dalla Assemblea e dal Consiglio Nazionale, gestisce, amministra e promuove le attività dell'Associazione.

Il Comitato Direttivo elegge a maggioranza, per la durata del suo stesso mandato, fra i propri componenti, il Presidente, il Vice-Presidente, il Segretario, il Vice-Segretario e il Tesoriere perché nell'ambito delle specifiche responsabilità e deleghe gestiscano l'ordinaria amministrazione; in casi particolari, il Tesoriere potrà essere designato tra i soci, o incaricando un terzo.

Gli affari di straordinaria amministrazione e quelli che investano gli scopi e le direttive fondamentali dell'Associazione, sono deliberati dal Comitato Direttivo.

Il Comitato Direttivo può revocare in ogni momento il Presidente, il Vice-Presidente, il Segretario, il Vice-Segretario e il Tesoriere con la maggioranza dei tre quarti del Comitato, esclusa la persona interessata.

In tutti gli altri casi il Comitato Direttivo delibera con la maggioranza semplice dei suoi componenti.

L'Ordine del Giorno con gli argomenti da trattare, con le proposte di delibera e con le relative ragioni giustificatrici, dovrà essere reso noto con ragionevole anticipo ai componenti del Comitato direttivo, anche con mezzi telematici.

Salvo che non sia espressamente disposta, per la particolarità o l'importanza degli argomenti da deliberare, la presenza fisica, i componenti del Comitato Direttivo potranno esprimere il loro voto anche mediante mezzi telematici, secondo le apposite istruzioni allegate all'avviso di convocazione; in tal caso i voti espressi in via telematica saranno validi ad ogni effetto, adottando in tal caso le opportune precauzioni



informatiche volte ad assicurare l'identità del trasmittente e la non intrusione da parte di terzi estranei.

Nei casi in cui il presente Statuto prevede il voto segreto, il voto telematico sarà ammissibile, a condizione che sia tecnicamente assicurata la sua segretezza.

Qualora il Consiglio Nazionale non sia stato costituito, i suoi componenti, come individuati all'art. 13 dello Statuto, sono permanentemente invitati alle riunioni del C.D. ma senza diritto di voto. In questo caso qualora il C.D. debba decidere su sanzioni ai soci, dovrà essere convocata un'apposita riunione del solo C.D. senza altri argomenti all'ordine del giorno.

ARTICOLO 10 - Il Presidente ed il Vice-Presidente

Il Presidente rappresenta nei confronti dei terzi l'Associazione a tutti gli effetti, convoca e presiede l'Assemblea, convoca e presiede il Comitato, svolge le altre attività statutarie, attua le direttive e le deleghe specificatamente ricevute dal Comitato direttivo.

Il Vice-Presidente coadiuva e sostituisce il Presidente, assumendone le funzioni ed i poteri, in caso di suo impedimento.

Il Presidente e il Vice-Presidente sono rieleggibili, in quanto mantengano la qualità di membri del Comitato.

ARTICOLO 11 - Il Segretario ed il Vice-Segretario

Il Segretario attua operativamente le deliberazioni del Comitato, formula allo stesso proposte, sovrintende e coordina, d'intesa con il Presidente, le iniziative e le attività sociali, attua le direttive e le deleghe specificatamente ricevute dal Comitato direttivo. Il Segretario cura che siano redatti i verbali delle riunioni del Consiglio, che sia tenuta, d'intesa con il Tesoriere, la contabilità dell'Associazione e che sia aggiornato l'elenco degli iscritti, informando tempestivamente il Comitato di ogni ritardo o irregolarità.

Il Vice-Segretario coadiuva e sostituisce il Segretario, assumendone funzioni e poteri, in caso di suo impedimento.



ARTICOLO 12 - Il Tesoriere

Il Tesoriere è responsabile e gestisce la tesoreria e l'amministrazione della Associazione, provvede alla riscossione delle quote associative, collabora con il Segretario alla tenuta dell'elenco degli iscritti, predispone i bilanci da sottoporre all'Assemblea, propone al Comitato Direttivo ogni iniziativa atta a sostenere economicamente le attività sociali.

Il Tesoriere è nominato dal Comitato Direttivo con i due terzi dei suoi voti anche tra i soci non componenti del Comitato e dura in carica tre anni, salvo revoca, in qualsiasi momento, con il medesimo quorum.

ARTICOLO 13 – Il Consiglio Nazionale

Il Consiglio Nazionale è composto di diritto dai Responsabili e Coordinatori delle Sedi locali o regionali dell'Associazione, nonché dai Responsabili di specifici settori nominati dal Comitato Direttivo.

Esso viene convocato periodicamente dal Comitato Direttivo per deliberare sulle decisioni più rilevanti riguardanti l'attività associativa e per indicare al Direttivo gli obiettivi che esso dovrà perseguire.

Il Consiglio Nazionale è validamente costituito qualunque sia il numero dei partecipanti. Sono ammesse non più di tre deleghe per ogni Consigliere Nazionale.

Le modalità di svolgimento del Consiglio Nazionale sono analoghe, per quanto possibile, a quelle previste per l'Assemblea, salvo quanto diversamente previsto dal presente articolo.

ARTICOLO 14 - Il Collegio dei Probiviri

Il Collegio dei Probiviri è composto da tre membri effettivi e da due supplenti, eletti dall'Assemblea Ordinaria.

L'appartenenza al Collegio dei Probiviri è incompatibile con qualunque altro incarico sociale.

I Probiviri durano in carica tre anni, in quanto conservino la qualità di Soci; la perdita di tale qualità ovvero un impedimento permanente comporterà la sostituzione, per delibera del Comitato Direttivo, con un supplente.

Compito del Collegio dei Probiviri è intervenire, ai sensi dell'art. 19, quale Arbitro, con



finalità di amichevole composizione, nelle controversie tra i Soci e tra l'Associazione ed i Soci, e di giudicare sulle eventuali impugnazioni delle delibere di esclusione di Socio, pronunciata dal Comitato Direttivo ai sensi dell'art. 5 del presente Statuto, e su quelle relative alle sanzioni di cui all'art. 14.

Le decisioni del Collegio dei Proviviri non sono impugnabili.

Il Collegio è presieduto dal più anziano, per appartenenza associativa, dai suoi componenti o, in caso di pari anzianità, dal più anziano anagraficamente.

Il Collegio potrà disciplinare con apposito Regolamento le proprie attività.

Le decisioni del Collegio dei Proviviri sono adottate con almeno 2 voti favorevoli: l'astensione verterà considerata voto negativo.

Le decisioni del Collegio dovranno essere emesse entro trenta giorni dalla proposizione della controversia.

ARTICOLO 15 – Le Sedi Locali e Regionali

Le sedi locali e regionali dell'Associazione sono quelle riconosciute come tali dal Comitato Direttivo.

Esse sono rappresentate da un socio Responsabile o Coordinatore, con designazione da parte dei soci appartenenti alla Sede locale, approvata dal Comitato Direttivo Nazionale.

Le sedi locali e regionali hanno piena autonomia gestionale e finanziaria, possono richiedere ai soci appartenenti alle Sedi locali contributi aggiuntivi per svolgere specifiche iniziative locali ed emanare Regolamenti per fruire di specifiche attività.

A tali Regolamenti si applicano le disposizioni di cui all'articolo 14.

ARTICOLO 16 - Regolamenti e Sanzioni

Il Comitato Direttivo può disciplinare specifiche attività associative emanando, con il voto favorevole di due terzi dei suoi componenti, appositi Regolamenti.

Le norme Regolamentari, che potranno stabilire anche gli eventuali contributi per usufruire di specifiche iniziative associative, sono obbligatorie per tutti gli Associati e la loro violazione può comportare l'esclusione dalla qualità di socio ai sensi dell'art. 5.

Nel caso di violazioni di minore gravità il Comitato può, con le stesse modalità, deliberare gradualmente la censura ovvero la sospensione dalle attività sociali, ivi



compresa la partecipazione all'Assemblea, del socio responsabile della violazione, per un periodo fino ad un anno.

Avverso le delibere del Comitato di sospensione di un Socio dalle attività sociali, è ammessa impugnazione davanti al Collegio dei Probiviri, con le stesse modalità di cui all'art. 5.

ARTICOLO 17 - Quota Sociale

Per il conseguimento dei fini associativi i Soci Ordinari e Sostenitori hanno l'obbligo di versare la quota associativa annuale, la cui misura è stabilita in via provvisoria dal Comitato Direttivo, salvo ratifica da parte dell'Assemblea, che provvederà, in caso di modifica, a regolare le questioni connesse con la differenza rispetto alla quota sociale provvisoria già versata.

Il rinnovo della quota sociale annuale deve essere versato tra il 1 ottobre dell'anno solare precedente e il 31 marzo dell'anno sociale; le quote sociali di nuove iscrizioni avvenute dal 1 ottobre sono valide per l'anno in corso e per l'anno successivo.

ARTICOLO 18 - Patrimonio Sociale

Il patrimonio dell'Associazione è formato dalle quote sociali, dagli eventuali proventi delle iniziative associative di contenuto economico, dalle donazioni, dai lasciti, dai contributi e conferimenti di qualsiasi natura da parte di persone, Enti privati e pubblici, dai beni acquisiti dall'Associazione per il raggiungimento dei propri fini e da ogni altra sopravvenienza attiva.

ARTICOLO 19 - Scioglimento e liquidazione

Lo scioglimento dell'Associazione, la sua messa in liquidazione e la nomina del Liquidatore, sono deliberate dall'Assemblea Straordinaria, appositamente convocata, con il voto favorevole dei tre quarti dei soci Ordinari e di quelli Sostenitori presenti.

La destinazione dell'eventuale attivo residuo a seguito della liquidazione verrà deliberata dall'Assemblea a favore di altra Associazione senza fini di lucro operante in analogo settore.



ARTICOLO 20 - Modifiche statutarie

Le modifiche del presente Statuto saranno deliberate a maggioranza dei presenti dall'Assemblea, in cui siano presenti o rappresentati per delega almeno un terzo dei soci.

ARTICOLO 21 - Clausola arbitrale

I soci si impegnano a rimettere alla decisione arbitrale del Collegio dei Probiviri le controversie che dovessero insorgere tra loro e tra loro e l'Associazione.

Collegio dei Probiviri delibera quale arbitro amichevole compositore, con dispensa da ogni formalità compreso il deposito del lodo, regolando lo svolgimento del giudizio nel modo che riterrà più opportuno, fermo l'obbligo di rispettare il contraddittorio, della pari opportunità e di consentire alle parti di esporre adeguatamente i propri argomenti.

ARTICOLO 22 – Bilancio ed Utili

L'esercizio si chiude al 31 dicembre di ogni anno. Entro 120 giorni verrà predisposto dal Comitato Direttivo il Bilancio (rendiconto economico finanziario), da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea dei Soci. Gli utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale, non verranno distribuiti neanche in modo indiretto, durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o distribuzione non siano imposte dalla legge, e pertanto saranno portati a nuovo, capitalizzati e utilizzati dall'Associazione per i fini perseguiti.